

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai seguenti prodotti: **Esercente un'azienda per la produzione, la commercializzazione di: rubinetterie, valvolame in genere, raccordi ed accessori per impianti: idraulici, idrici, sanitari, di riscaldamento, a gas, di condizionamento, di climatizzazione, termici in genere, vasche per idromassaggi, mobili ed accessori per arredo bagno, impianti e componenti per la climatizzazione, il condizionamento, il riscaldamento, termici in genere.**

CONTEGGIO DEL PREMIO

Elementi di rischio variabili (preventivo art. 20 Norme)

a) Fatturato Mondo esclusi U.S.A. - - Canada - Messico	€ 21.000.000,00	x	0,280	‰ =	€ 5.880,00
b) Fatturato U.S.A. - Canada - Messico	€ 1.000.000,00	x	2,800	‰ =	€ 2.800,00
c) Fatturato ritiro prodotti mondo intero	€ 22.000.000,00	x	0,080	‰ =	€ 1.760,00
Arrotondamento				=	€ 0,90
Premio imponibile annuo				=	€ 10.440,90
Premio imponibile rata alla firma				=	€ 5.220,45

NON RADDOPPIO DEI MASSIMALI

A parziale deroga dell'art. 14 delle Norme per le ipotesi a) e b) ivi previste, la Società risponderà soltanto fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza e non per due volte il massimale stesso.

PREMIO MINIMO

Il premio minimo dovuto dall'Assicurato (art. 20 Norme) per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) non potrà essere inferiore a € 7.830,67, oltre imposta.

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



CONDIZIONI PARTICOLARI

A) DEROGHE

- A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale e delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile prodotti, i termini temporali previsti per le comunicazioni dell'Assicurato alla Società per:
 - **il pagamento del premio (art. 3);**
 - **obblighi in caso di sinistro (art. 7);**
 - **comunicazione dei dati per la regolazione del premio (art.19).**

S'intendono raddoppiati.

- A parziale deroga dell'art. 20, (Gestione della vertenza del danno – spese legali), delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile prodotti e fermo l'obbligo di comunicare alla Società la richiesta di risarcimento avanzata da terzi, entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della stessa, solo nei casi di particolare urgenza e nel comune interesse, si conviene quanto segue: Qualora la Società lasciasse inevasa la richiesta d'intervento per oltre dieci (10) giorni lavorativi, l'Assicurato è autorizzato ad affidare l'incarico ad un legale di sua fiducia.

B) RITIRO/RIMPIAZZO DEI PRODOTTI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Prodotti finiti:	prodotti, nei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati al consumatore finale o al distributore.
Produttore finale:	produttore dei prodotti finiti.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato per le spese per il ritiro/rimpiazzo dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale o al distributore.
Sinistro in serie:	la pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.
Società:	l'Impresa assicuratrice.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 17)lett. a)b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile prodotti, la Società rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti descritti in polizza, purché durante il periodo d'efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) I prodotti abbiano cagionato danni a terzi;
- b) Vi sia la documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o danni a cose;

- c) Vi sia l'ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere.

Art. 2 - Danni indennizzabili

L'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la comunicazione, intendendosi per tale le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti;
- l'analisi del prodotto descritto in polizza, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro, purché l'analisi sia eseguita anche dall'Assicurato o da un terzo da esso incaricato;
- il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio anche temporaneo dei prodotti finiti;
- la distruzione dei prodotti finiti, purché la stessa sia stata ordinata dall'autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- la riparazione dei prodotti finiti, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- la ricerca e/o la riparazione del guasto cagionato dal prodotto assicurato.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di compensi straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art. 3 – Danni esclusi dalla garanzia

La garanzia non comprende:

- il ritiro/rimpiazzo di prodotti diversi dal prodotto finito, nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- il ritiro/rimpiazzo di prodotti che sia riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;
- multe, ammende e penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume d'affari, spese sostenute per il recupero d'immagine;
- le spese per il ritiro/rimpiazzo dei prodotti in cui sia presente l'amianto.

Art. 4 - Limiti d'indennizzo

Il massimale previsto per la presente estensione di garanzia è fissato in € 400.000,00 nel limite del massimale della garanzia responsabilità civile prodotti e per:

- a) Uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto.

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro/rimpiazzo prodotti effettuate nello stesso periodo.

Art. 5 - Scoperto obbligatorio

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun indennizzo, con il minimo di € 2.000,00.

Art. 6 - Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società durante il periodo d'efficacia della presente assicurazione o di altra polizza sottoscritta con la Società per il medesimo rischio e sostituita dalla presente senza soluzione di continuità, a condizione che i prodotti descritti in polizza, siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le operazioni di ritiro effettuate nel mondo intero.

Art. 8 - Nuovi tipi di prodotto

Nel caso in cui l'assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli assicurati con la presente polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia finché verranno considerati assicurati con accettazione espressa della Società. L'assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'art. 1898 del codice civile.

C) ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI U.S.A./CANADA/MESSICO

A parziale deroga di quanto previsto dalla polizza in materia di "estensione territoriale", garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli U.S.A., CANADA e MESSICO e per i danni ovunque verificatisi.

- I. Questa specifica estensione di garanzia vale per i prodotti consegnati nel periodo d'efficacia della presente assicurazione e d'eventuali altre precedentemente stipulate anche con altro assicuratore, ma, alla condizione fondamentale che il prodotto non sia stato consegnato in un periodo temporale superiore a due (2) anni dalla data di efficacia della presente polizza. Fermo quanto precedentemente riportato, la presente estensione dell'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza;
- II. Lo scoperto del 10% di cui all'art. 16 delle "Norme che regolano l'assicurazione R.C. prodotti" resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati nel frontespizio.
- III. Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages";
- IV. Le spese di difesa di cui all'art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione, s'intendono comprese nel massimale di polizza e non in aggiunta al massimale stesso;
- V. Sono in ogni caso escluse dall'assicurazione, le richieste d'indennizzo per danni cagionati da prodotti la cui vendita o distribuzione in un mercato è stata vietata dalle competenti Autorità in seguito a danni provocati o presumibile dei prodotti stessi. La presente limitazione è applicabile solamente se la vendita o la distribuzione non sono state interrotte al momento del divieto e vale esclusivamente per i prodotti venduti dopo la notifica del divieto stesso;
- VI. L'assicurato non ha diritto, senza l'approvazione della Società, di cedere i benefici derivanti da questa assicurazione al danneggiato o ad un terzo, prima che tali benefici siano stati stabiliti in modo definitivo (in termini di diritto, di garanzia e d'importo).

D) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete in forza dell'art. 1916 del codice civile nei confronti dei fornitori dell'assicurato.

PRECISAZIONE

Il premio è stato calcolato per un periodo temporale di un (1) anno ed è interamente dovuto anche se n'è stato concesso il frazionamento in rate semestrali scadenti rispettivamente il 01/07 e il 01/01 di ciascun anno.

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
Scoperto:	la quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (**artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile**).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15°) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (**art. 1898 Codice Civile**).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (**art. 1897 Codice Civile**) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (**art. 1915 Codice Civile**).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo (60°) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta (30) giorni. In tale caso essa, entro quindici (15) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta (30) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato nella presente polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il dipendente dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a).

Art. 14 – Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a due volte il massimale per sinistro:

- a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore l'anno – nell'intero periodo di assicurazione;
- b) per i sinistri in serie: per « sinistri in serie » s'intendono più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e/o in tempi diversi.

Art. 15 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 16 – Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo ed il massimo indicati nella presente polizza.



Art. 17 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti – cui si riferisce l'assicurazione – risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- f) i danni direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- g) i danni direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- h) Limitatamente ai danni avvenuti in U.S.A., CANADA e Messico: i danni derivanti da toxic mold ovvero:
 1. I danni fisici, danni a cose, spese mediche, danno alla persona o di immagine, derivanti da, risultanti da, provocati da, o in qualunque modo relativi all'esistenza, inalazione o esposizione a funghi o spore di qualsiasi genere, oppure
 2. qualsiasi costo o spesa in qualunque modo inerente o derivante dalla riduzione, mitigazione, monitoraggio, rimozione, smaltimento o obbligo di verificare o valutare la presenza o gli effetti di funghi o spore di qualsiasi genere, oppure
 3. qualunque obbligo di contribuire con o risarcire chiunque, persona fisica, giuridica, ente o organizzazione, in qualunque modo connesso ai precedenti punti 1 e 2

Resta altresì convenuto che la presente esclusione è operante anche in presenza di qualsiasi altra causa, evento sostanza, prodotto e/o componente per costruzioni che abbia contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale al danno o alla lesione.

Ai fini della presente esclusione si adottano le seguenti definizioni:

- il termine "fungo, funghi" include, ma non si limita, a qualunque forma o tipo di muffa, fermento o biocontaminazione;
- il termine "spora, spore" include, ma non si limita a qualunque sostanza prodotta da, propagata da, derivante da, "fungo, funghi".

Art. 18 – Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione d'acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in U.S.A., Canada e Messico, lo scoperto è quello specificatamente indicato in polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

Art. 20 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro sessanta (60) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le variazioni, attive o passive, risultanti dalla regolazione del premio, devono essere versate alla Società o all'Agenzia presso la qual è appoggiato il contratto, entro quindici (15) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici (15) giorni, trascorsi il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è imputato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio, superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali -

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Oltre a quelle contenute nel questionario, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile:
polizze in corso per gli stessi rischi : **NESSUNA**
polizze annullate negli ultimi due anni : **VEDI POLIZZA SOSTITUITA**
sinistri negli ultimi due anni : **SI, VEDI POLIZZA SOSTITUITA**

L'Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto:

- Preventivamente la NOTA INFORMATIVA, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- La NOTA INFORMATIVA sulla PRIVACY, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30 giugno 2003, che forma parte integrante del presente contratto.

La polizza è composta da n. 15 fogli, tutti dattiloscritti esclusivamente sul frontespizio recante il marchio della Società, è emessa a Milano in 04 originali il 25/01/2010, è regolata dalle Condizioni Particolari e dalle Norme che precedono e che l'Assicurato dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare con la firma della presente.

L'Assicurato

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



L'Assicurato dichiara inoltre di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Norme di polizza:

- Art. 2 - Altre assicurazioni;**
- Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione;**
- Art. 8 - Recesso in caso di sinistro;**
- Art. 9 - Proroga dell'assicurazione;**
- Art. 11 - Foro competente.**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia.**
- Art. 20 - Regolazione del premio.**

L'Assicurato

.....

Premio incassato il

l'Agente

Impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione rami R.C.A./R.C.T., con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29/07/1958 n. 3301 (Gazzetta ufficiale del 19/08/1958 n. 199) - Reg. Imprese Trib. n. 61571



Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I diritti di cui al presente articolo (ad eccezione di quelli tesi a garantire la possibilità di opporsi al trattamento di dati a soli fini commerciali, pubblicitari, di marketing, ecc...), le cui modalità di esercizio sono specificate nel capoverso successivo

del presente articolo) potranno essere esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 196/03.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali a soli fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing, l'interessato ha la possibilità di opporsi al trattamento in ogni momento, inviando comunicazione via fax al n.02/5351557 o via e-mail all'indirizzo 'privacy.marketing@helvetia.it'.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Helvetia, Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Responsabile del trattamento è il Rappresentante Generale pro tempore.

Consenso al trattamento dei dati

Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

dà nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa.

Luogo e data

Firma del Contraente

Informativa da rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Il contraente si impegna a rendere, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia fornito alla Compagnia i dati personali con la stipula del presente contratto.

Luogo e data

Firma del Contraente